

ASSOCIAZIONE MUSICALE "GABRIELE FATTORINI"
Via don Luigi Sturzo, 9 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 614676 - 3881047968
Partita IVA: 00939200390 - Codice Fiscale: 81006320394

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA SEMPLIFICATA DEI SOCI
del 10 Luglio 2019

In data odierna, mercoledì 10 luglio 2019, alle ore 21,00, nella "Favernetta della Musica" presso la sede dell'Associazione Musicale "Gabriele Fattorini", si è riunita in seconda convocazione l'**ASSEMBLEA STRAORDINARIA SEMPLIFICATA DEI SOCI** dell'Associazione medesima per l'approvazione dell'adeguamento dello Statuto, previsto dal Codice del Terzo Settore, in conseguenza del D. Lgs. N° 117/2017 e successive modifiche.

Sono presenti fisicamente n° 21 (ventuno) soci e n° 5 (cinque) per delega, per un totale di n° 26 (ventisei) presenze valide.

Trascorsi 30 minuti dall'orario di convocazione, il Presidente verifica la validità dell'Assemblea con i criteri indicati dalla vigente normativa e procede alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno:

- adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore.

Il Presidente propone la Signora Milena Brancaleoni quale Segretaria verbalizzante, l'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente comunica quanto segue.

A) L'Associazione Musicale "Gabriele Fattorini" di Faenza RA è stata costituita con atto notarile del Dott. Mario Bergamini in data 10 novembre 1978. E' regolarmente iscritta al REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE col numero d'iscrizione 3058.

B) Dopo aver seguito personalmente gli incontri promossi da una Associazione di volontariato, che ha informato gli addetti in merito alle norme previste dal D. Lgs. sopra citato, ha preso contatti con un esperto in materia incaricandolo di effettuare la stesura della bozza del nuovo Statuto dell'Associazione, bozza successivamente posta all'esame del Consiglio Direttivo nella riunione del 24/06/2019, in cui è stata approvata all'unanimità e pertanto il Direttivo ha deciso di sottoporla all'Assemblea Straordinaria Semplificata dei Soci.

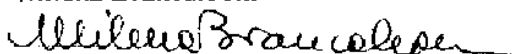
C) Una decina di giorni antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea è stata inviata copia della proposta di Statuto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica dei soci. Ogni partecipante all'Assemblea, quindi, ha potuto preventivamente prenderne visione.

Premesso ciò, il Presidente dà lettura integrale del contenuto dei vari articoli proposti per il nuovo Statuto mettendo in evidenza le differenze rispetto lo Statuto vigente.

Al termine della lettura e dopo aver risposto ad alcune richieste di chiarimento, il Presidente - sentito il parere unanime dei presenti in Assemblea - pone lo Statuto ai voti con modalità palese. La votazione, pertanto, si svolge per alzata di mano: tutti i presenti sono favorevoli. Lo Statuto viene perciò approvato all'unanimità nell'Assemblea Straordinaria Semplificata di oggi 10 luglio 2019. Conclusa la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, letto e approvato il relativo verbale, la seduta assembleare si conclude alle ore 22,00.

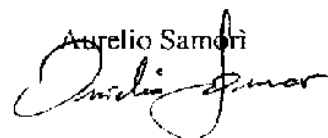
La Segretaria

Milena Brancaleoni



Il Presidente

Aurelio Samorì



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 23 LUG. 2019 al n. 873
Sede MI per Euro ES 100 Bolo E RE GISTRO

L'operatore
Giuseppe Gervasi
(*) *Assa su delega del Direttore Provinciale Sergio Profeta*



"ASSOCIAZIONE MUSICALE GABRIELE FATTORINI DI PROMOZIONE SOCIALE"

STATUTO

TITOLO I

ISTITUZIONE-SCOPI-MEZZI

ART. 1

1.1 - E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione "ASSOCIAZIONE MUSICALE GABRIELE FATTORINI DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in breve, "ASSOCIAZIONE MUSICALE GABRIELE FATTORINI APS", in memoria dell'illustre musicista di fama internazionale che a Faenza dischiuse il proprio glorioso avvenire.

1.2 - L'associazione ha la finalità di diffondere, in particolare fra i giovani, la conoscenza della musica in genere, ma più propriamente di quella classica e polifonica, sacra e profana, nonché di approfondire la gloriosa tradizione musicale faentina.

1.3 - L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

2.1 - L'associazione è libera, apolitica, con assenza di fini di lucro intesa anche come divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme indirette o differite, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, con esclusione di ogni iniziativa imprenditoriale ed ha, quindi, scopi esclusivamente culturali, artistici ed educativi, con l'impegno, di conseguenza, di attuare le

necessarie iniziative che tali scopi siano in grado di conseguire, con particolare riguardo verso coloro che sono meno dotati di mezzi finanziari e di quanti sono accomunati dalla passione per l'arte musicale.

ART. 3

3.1 - Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione promuove o organizza, sempre nel limite delle proprie possibilità:

- concerti di musica di area colta (prevalentemente), del passato e del presente, senza preclusioni per altre espressioni e generi musicali;
- iniziative culturali (lezioni-concerto, conferenze, dibattiti, audizioni) tendenti alla conoscenza e divulgazione dell'arte musicale in genere, con particolare riguardo alla tradizione e alle attuali realtà musicali faentine;
- ogni altra iniziativa che possa tornare utile ai fini istituzionali, anche in collaborazione con altri enti, organismi ed associazioni.

3.2 - Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione.

3.3 - L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti

dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3.4 - L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

ART. 4

L'associazione ha sede legale nel Comune di Faenza; il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART.5

5.1 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di beni mobili e immobili, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo

svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 - Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5.3 - I mezzi necessari allo svolgimento dell'attività sono forniti da:

- quote annuali a carico dei soci fissate dall'Assemblea ordinaria;
- eventuali elargizioni e contributi di privati ed Enti pubblici;
- ogni altro tipo di provento consentito dal Codice del Terzo Settore.

5.4 - L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5.5 - Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

5.6 - Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

5.7 - L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

5.8 - Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

5.9 - Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

5.10 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale

secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

TITOLO II

SOCI: DIRITTI E DOVERI

ART. 6

6.1 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le APS.

6.2 - Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

6.3 - Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

6.4 - Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra APS e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

6.5 - La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

6.6 - L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

6.7 - I "soci onorari" saranno nominati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, fra le persone che avranno concretamente collaborato alla vita dell'Associazione ed al suo potenziamento organizzativo, sia con mezzi finanziari che con una particolare forma di attività.

6.8 - La qualifica di "socio onorario" può essere attribuita anche a musicologi, compositori ed artisti che, in qualche modo, abbiano onorato l'Associazione od abbiano avuto con essa rapporti di collaborazione contribuendo al suo sviluppo.

6.9 - La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile; non sono ammessi soci temporanei.

ART. 7

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

ART. 8

8.1 - I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

8.2 - L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

ART. 9

I soci non in regola con il pagamento della quota annuale non hanno diritto di partecipare alle assemblee e, in caso di recidiva, saranno dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

10.1 - La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

10.2 - Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

10.3 - Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

10.4 - L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;

c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentano dissidi tra i soci.

10.5 - Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge

10.6 - I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.11

11.1 - Gli organi dell'Associazione Musicale G. Fattorini APS sono:

- l'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo.

11.2 - Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART.12

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è costituita da tutti i soci che, se impossibilitati ad intervenire, possono farsi rappresentare da altro socio, al quale però non possono essere conferite più di tre deleghe.

ART.13

13.1 - L'assemblea ordinaria dei soci ha le seguenti competenze:

- a) nomina il Presidente e, con separate votazioni, i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e li può revocare;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

13.2 - L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART.14

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta nel corso dell'anno sociale, che si identifica con l'anno solare, entro quattro mesi dalla sua chiusura, per l'approvazione dei programmi di attività e dei conseguenti bilanci preventivo e consuntivo.

ART.15

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata da parte di almeno 1/10 dei soci.

ART.16

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente. In caso di assenza di entrambi la Presidenza verrà assunta dal Consigliere Anziano, intendendosi per consigliere anziano quello che in sede di nomina ha ottenuto più voti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli intervenuti un Segretario e due o più scrutatori, per accertare la legalità delle deliberazioni ed operazioni che devono risultare da apposito verbale sottoscritto da loro stessi e dal Presidente.

ART.17

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci dell'associazione, in regola con il pagamento delle quote annuali, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione dell'assemblea non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART.18

Le votazioni si effettueranno di norma per alzata di mano.

Si procede per scrutinio segreto solo per gli argomenti che saranno stabiliti di volta in volta dall'Assemblea e per le elezioni dei componenti gli organi dell'associazione.

Si procede in ogni caso per scrutinio segreto per le proposte di modifiche dello statuto-regolamento; per la loro approvazione è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti in numero non inferiore alla metà dei soci.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.19

Il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, da otto consiglieri eletti dall'Assemblea, provvede alla direzione ed all'amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente ed i Consiglieri restano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima adunanza dopo le elezioni, procede alla nomina del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

ART.20

Il Consiglio Direttivo, che si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi e straordinariamente quando lo richieda il Presidente od almeno tre

consiglieri, provvede a tutti gli atti della ordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea. Rientra nei suoi poteri l'accettazione dei nuovi soci, la dichiarazione di decadenza dei soci morosi nonché l'espulsione prevista dall'art.10.

ART.21

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni verrà sempre compilato apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e sottoposto all'approvazione nella riunione successiva.

IL PRESIDENTE

ART.22

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed ha la firma sociale. In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice-Presidente e, ove occorra, dal Consigliere Anziano.

Sono suoi compiti specifici la convocazione dell'Assemblea, di cui ha la presidenza, e del Consiglio Direttivo, in sedute ordinarie o straordinarie secondo le norme del presente statuto, dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché l'adempimento di tutti gli incombeni che per Statuto non sono riservati ad altri organi.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 23

23.1 - L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento

dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore; esso dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

23.2 - L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. In caso di nomina obbligatoria l'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

23.3 - Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

ART. 24

24.1 - L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

24.2 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

24.3 - I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

ART. 25 - LIBRI SOCIALI

25.1 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se istituito.

25.2 - I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.

25.3 - I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 26 - VOLONTARI

26.1 - L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

26.2 - L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

26.3 - L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

26.4 - L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

ART. 27 - LAVORATORI

27.1 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

27.2 - In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28

Per quanto non previsto dal presente statuto-regolamento valgono le disposizioni stabilite in materia dal vigente Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 29 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

29.1 - In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

29.2 - Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea.